



Deliberazione n. 138/2025/PRSS  
ARES 1118

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**La CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Franco MASSI    | Presidente             |
| Ilio CICERI     | Consigliere (relatore) |
| Matteo SANTUCCI | Primo referendario     |

*nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2025*

*ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTI l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2025/INPR, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, della relazione-questionario sul rendiconto 2024, in attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

VISTA la nota della Sezione del 9 settembre 2025, prot. 7567, a firma del Presidente, con cui è stato fissato al 31 ottobre 2025 il termine per l'inoltro, da parte degli enti del Servizio sanitario della regione Lazio, delle relazioni-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;

VISTA la nota del 26 novembre 2025 prot. 9745, con cui la Sezione ha sollecitato gli Enti del Sistema Sanitario della regione Lazio, ancora inadempienti, tra cui Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (d'ora in poi ARES 118), a far pervenire alla Sezione, entro 5 giorni dalla ricezione della nota, la relazione-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024, unitamente ai relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 87/2025 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITO il relatore Cons. Ilio Ciceri.

#### **RITENUTO IN FATTO**

Alla data del 31 ottobre 2025, termine ultimo per l'invio della relazione-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024, il Collegio sindacale di ARES 118 non aveva provveduto al relativo incombenza.

In data 27 novembre 2025, a seguito del sollecito della Sezione del 26 novembre 2025, il Collegio sindacale dell'ARES 118 inviava una nota in cui, rappresentando la cessazione della funzione di carica per decorrenza del termine (17 novembre 2025 compreso il periodo di *prorogatio*) e lamentando una serie di doglianze (mancata ricezione da parte delle UU.OO. aziendali interessate di tutti i dati propedeutici alla compilazione del questionario, difficoltà di compilazione dovute alla nuova impostazione del format del questionario sia grafica che concettuale) dichiarava di non poter provvedere all'assolvimento dell'incombenza relativo alla compilazione e formalizzazione del Questionario relativo all'esercizio 2024.

Per completezza si evidenzia come questa Sezione nell'ambito dei poteri di controllo ad essa conferiti per legge, aveva avviato nei confronti di ARES 118, con nota prot. n. 9183 del 21 ottobre 2025, l'attività di controllo sulla "relazione-questionario" e sul bilancio relativo all'esercizio 2023 e sui documenti di bilancio 2024, nelle more della

ricezione della “relazione-questionario” per l’anno medesimo, indicando la data del 18 novembre 2025 quale termine ultimo per l’invio della documentazione richiesta.

ARES 118, in data 28 novembre 2025, al termine del periodo di proroga concesso con nota prot. 9571, provvedeva all’invio della documentazione di supporto richiesta.

Alla luce di quanto sopra, stante l’obbligatorietà dell’invio della relazione-questionario e non ritenendo impeditive le motivazioni addotte dal Collegio sindacale a supporto del mancato invio, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per deferire tale inadempienza alla valutazione collegiale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, commi 166 e 167, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli *“organi di revisione economico-finanziaria”*, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Il comma 170 del richiamato art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che le disposizioni dei commi 166 e 167 si applichino anche agli enti del Servizio sanitario nazionale prevedendo, altresì, che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmetta la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

L’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevedono che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità

suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), i controlli di legittimità - regolarità, di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e all'art. 148-bis del Tuel, sono finalizzati a prevenire danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Alla Corte dei conti è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Il questionario-relazione è considerato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - un *"imprescindibile parametro normativo di riferimento - posto che i controlli di cui trattasi rinvergono, comunque, fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente"*.

La tempestività della trasmissione del suddetto documento costituisce, infatti, elemento essenziale, in quanto funzionale a consentire alla Sezione regionale di esercitare un controllo *"tempisticamente non anacronistico"* sul bilancio dell'Ente e, quindi, *"utile"* rispetto al fine conseguito, e cioè evitare o, meglio, prevenire danni, anche prospettici, al sistema di bilancio dell'ente e di tutta la finanza pubblica allargata.

Al riguardo, una recentissima pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - emessa in un giudizio di appello promosso dal revisore dei conti avverso la delibera di accertamento della violazione dell'obbligo di tempestiva trasmissione del questionario inviata anche all'Ordine dei dottori commercialisti - ha ribadito che *"il tardivo invio della ridetta relazione costituisce ex se un'irregolarità, in quanto non permette alla Sezione regionale di avviare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente locale secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge (può farsi rinvio, a mero titolo esemplificativo, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, n. 198/2017/PRSE, per l'Abruzzo, n.*

27/2015/PRSP, per la Puglia, n. 130/2017/PRSP; per la Sicilia, n. 152/2017/PRSP)” (Sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Sent. n. 5/2024/DELC).

Considerata l’obbligatorietà dell’invio, la sua omissione costituisce, a prescindere dall’individuazione della sua causa concreta, violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di ritardare o compromettere lo svolgimento delle attività di controllo intestate alla Magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 165/2021/PRSE).

Appare, altresì, opportuno confutare le argomentazioni addotte dal Collegio sindacale di ARES 118 al fine di sostenere l’oggettiva impossibilità di assolvere al prescritto invio della relazione-questionario.

In via generale, si evidenzia come, le ragioni alla base dell’inadempimento – per assumere rilevanza “scriminante” – debbano consistere in eventi eccezionali, imprevedibili e non oltre modo evitabili, non potendo consistere in ordinarie difficoltà tecniche ovvero in “cambi di guardia” dell’Organo di revisione, altrimenti Collegio sindacale.

Nel caso in esame, diversamente da quanto asserito dal Collegio sindacale, non vi è stato nessun “cambio di guardia” del Collegio, essendo il termine per l’invio del questionario (31 ottobre 2025) caduto in data antecedente alla cessazione della funzione dello stesso (17 novembre 2025 compreso il periodo di *prorogatio*).

In ogni caso, anche l’eventuale scadenza del mandato, non avrebbe costituito valido esimente posto che l’art. 1 comma 166 impone agli “*organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria*” di *provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione*” (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 126/2019).

Neppure l’eccepito notevole mutamento del format del questionario, sia nella impostazione grafica che concettuale, nonché l’asserito mancato invio, da parte delle

UU.OO, aziendali interessate, di tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della compilazione, possono giustificare il mancato invio.

Si evidenzia, infatti, come ai fini dell'assolvimento del proprio mandato con la dovuta diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., il Collegio si sarebbe dovuto adoperare in tempo utile ponendo in essere tutte le indispensabili attività al fine di reperire la documentazione necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge, anche in considerazione della specifica funzione di cui il Collegio sindacale, con l'incarico ricevuto, ha assunto la piena responsabilità.

In definitiva, il comportamento omissivo del Collegio sindacale ha costituito e costituisce impedimento e/o comunque inammissibile ostacolo in ordine alle valutazioni spettanti a questa Corte in merito alla corretta e sana gestione dell'ARES 118.

In proposito, la Sezione rileva, altresì, il comportamento parimenti "inerte" dell'ARES 118 per non essersi attivata assumendo i provvedimenti del caso al fine di sopperire alle omissioni del Collegio sindacale.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,**

**ACCERTA**

il mancato invio della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte del Collegio sindacale di ARES 118, per quanto riguarda la relazione-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;

**RICHIEDE**

all'ARES 118 di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio delle suddette relazioni-questionario;

**DISPONE**

- che il Collegio sindacale di ARES 118 depositi, senza ritardo, la relazione concernente il questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo posta certificata, ad ARES 118, al Collegio sindacale di ARES 118, all'Assessorato alla sanità della

Giunta regionale del Lazio e al Presidente della Regione per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2025;

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ilio CICERI  
*f.to digitalmente*

IL PRESIDENTE

Franco MASSI  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2025

Il Funzionario preposto all'Ufficio di Supporto

Aurelio CRISTALLO  
*f.to digitalmente*